



COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.8 del 21.03.2017

**DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 93/2017 T.A.R. Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria. Liquidazione spese legali all'Associazione Tuteliamoci C.F.:91028320801 con sede in Laureana di Borrello.

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di marzo alle ore 16,00 nella Sede comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
Premesso

che il Comune di Anogia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;

che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr., in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di Anogia;

che, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva;

che l'art.255, comma 8, del T.U.O.E.L. sancisce: "L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge";

Richiamate

la deliberazione C.S.L. n. 4 del 6/05/2014, con la quale questo O.S.L. ha designato, quale Funzionario responsabile delle entrate tributarie ed extra-tributarie comunali riferite agli esercizi di competenza del dissesto, il medesimo Funzionario già designato allo scopo dall'Amministrazione Comunale di Anogia;

le determinazioni n. 129 e n.130 con le quali in data 29/04/2016 il Responsabile dell'Area Finanziaria Tributi ha reso esecutive le liste di carico utenti del servizio idrico integrato per gli anni 2011 e 2012;

le deliberazioni C.S.L. n. 23 e n. 24 del 3/05/2016, con le quali sono state approvate le liste di carico utenti del servizio idrico integrato per gli anni 2011 e 2012, la cui entrata fa parte del Piano di estinzione del dissesto;

Visti

la comunicazione senza numero e data avente ad oggetto: "diffida ad adempiere e sospensione dei ruoli" inviata dall'Associazione Tuteliamoci C.F.: 91028320801 con sede in Laureana di Borrello indirizzata al Commissario Prefettizio pervenuta a mezzo pec agli Uffici di questo Comune il 20/06/2016 ed acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con n.2774 del 20/06/2016;

la nota n.2860/C.S.L. del 23/06/2016 con la quale questo O.S.L. richiamava il disposto dell'art.255, comma 8, del T.U.O.E.L. e comunicava che eventuali istanze degli utenti dirette alla corretta quantificazione del tributo dovuto, nonché all'eventuale rateizzazione dello stesso potevano essere indirizzate al Servizio Tributi del Comune;

la nota senza numero e data avente ad oggetto: "*istanza accesso atti acqua*", inviata a questo O.S.L. all'Ufficio Tributi, al Segretario Comunale e per conoscenza al Sindaco, acquisita al protocollo con nota n.3193 dell'11/07/2016, con la quale l'Associazione Tuteliamoci con sede in Laureana di Borrello ha richiesto: "*-copia delle letture contatori effettuate negli anni; -copia ordinanze dei Sindaci acqua non potabile; -copia rilevazione su campione*";

Atteso

che i documenti oggetto della suddetta richiesta di accesso non si trovano nella diretta materiale disponibilità di questo Organo straordinario di liquidazione, bensì in quella dell'Area Finanziaria Tributi e dell'Area Tecnica, in quanto formati e detenuti da quegli Uffici, come previsto dall'art. 25, comma 2, della legge n. 241/90;

Dato atto

che con comunicazione prot. n. 3418 del 20 luglio 2016, indirizzata al Responsabile dell'Area Amministrativa, al Responsabile dell'Area Tecnica e per conoscenza alla suddetta Associazione, al Segretario Comunale ed al Sindaco, questo O.S.L. ha invitato "a fornire, con cortese urgenza, ogni utile riscontro in merito" alla richiesta di documentazione agli atti di codesti Uffici Comunali;

che con seconda risposta prot. n.3621/C.S.L. dell'01/08/2016, indirizzata all'Associazione richiedente, al Segretario Comunale, ai Responsabili dell'Area Amministrativa e Tecnica e per conoscenza al Sindaco ed al Responsabile dell'Area Amministrativa, questo O.S.L. allegava la nota prot. n. 3493 del 25/07/2016 pervenuta dal Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune ed insisteva affinché gli Uffici comunali competenti comunicassero l'avvenuto riscontro dell'istanza di accesso formulata dall'Associazione ricorrente;

che alle suddette richieste non è pervenuto alcun riscontro;

Visti

il ricorso n.611/2016 notificato in data 30/08/2016 ed acquisito al protocollo dell'Ente con n.3996 del 31/08/2016, proposto dall'Associazione Tuteliamoci Onlus C.F.: 91028320801 con sede legale in Laureana di Borrello, in persona del Presidente, legale rappresentante Giuseppe Salamone, nato a [redacted] il [redacted] C.F.: [redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Stella Merendino C.F.: [redacted] con Studio in Villa San Giovanni, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, con il quale è stato chiamato in giudizio questo Organo straordinario di liquidazione "*per l'annullamento del silenzio rifiuto posto in essere dal Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di Anioia all'istanza di accesso agli atti amministrativi notificata in data 11 luglio 2016 a mezzo pec ed afferente la copia dei provvedimenti adottati, al fine di conoscere le modalità organizzative poste in essere da questa amministrazione e riferite al rilascio delle ordinanze dei Sindaci attestanti*

la potabilità o meno dell'acqua, la documentazione comprovante la lettura dei contatori, intestati agli utenti, effettuata negli ultimi sei anni e la copia della rilevazione su campione, nonché per l'accertamento dell'Associazione Tuteliamoci di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta e la condanna del Commissario straordinario di liquidazione del Comune di Anioia all'ostensione dei documenti richiesti”;

Richiamata

la deliberazione O.S.L. n.54 del 23/09/2016 con la quale questo O.S.L., ravvisando la necessità di rappresentare l'assoluta carenza di legittimazione attiva dell'O.S.L. nella fattispecie in questione oltre agli ulteriori e documentati motivi, si è costituito nel giudizio de quo;

Preso atto

della sentenza n. 93/2017 REG. PROV. COLL., depositata in data 09 febbraio 2017, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha ordinato “*al Commissario Liquidatore del Comune di Anioia di consentire in favore della associazione Tuteliamoci Onlus l'accesso alla documentazione richiesta e precisata in motivazione*”, condannando questo Organo “*al pagamento, nei confronti della associazione ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, con refusione del contributo unificato, ove versato*”;

Considerato

che la sentenza ha individuato nell'O.S.L. il soggetto tenuto a “*consentire in favore della associazione Tuteliamoci Onlus l'accesso alla documentazione richiesta*”;

Ritenuto

di dover eseguire quanto statuito in sentenza;

Dato atto

che con nota n.859/C.S.L. del 28/02/2017 ha invitato e diffidato il Responsabile dell'Area Finanziaria Tributi, il Responsabile dell'Area Tecnica ed il Responsabile dell'Area Amministrativa a “*consentire in favore della associazione Tuteliamoci Onlus l'accesso alla documentazione richiesta e precisata in motivazione*” della suddetta sentenza ed il Segretario Comunale a vigilare sull'esatta esecuzione delle incombenze dovute;

che, a seguito dell'acquisizione degli atti in originale, trasmessi a questo Ufficio con nota prot. n.999/C.S.L. dell'8/03/2017 dal Responsabile dell'Area economico finanziaria, con nota prot. n.1015 del 9/03/2017 dal Responsabile dell'Area Amministrativa e con nota. n.1018/C.S.L. del 9/03/2017 dal Responsabile dell'Area Tecnica, questo O.S.L. con convocazione prot. n.1041 del 9/03/2017 ha invitato il Presidente dell'Associazione Tuteliamoci con sede in Laureana di Borrello ad eseguire l'accesso presso il proprio Ufficio in esecuzione della suddetta sentenza;

che in data 16/03/2017 è stato eseguito l'accesso dal Presidente dell'Associazione Tuteliamoci con sede in Laureana di Borrello in esecuzione della sentenza n.93/2017 T.A.R. Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria;

Viste

la nota prot. n.1048 C.S.L. del 10/03/2017 con la quale questo O.S.L. ha richiesto al Presidente della medesima Associazione i dati e la documentazione necessaria per il pagamento delle spese legali liquidate nella citata sentenza;

le comunicazioni a mezzo pec del 14/03/2017 e del 16/03/2017 con le quali il Presidente dell'Associazione Tuteliamoci ha fornito i dati e la documentazione richiesti;

Ritenuto

di dover provvedere alla liquidazione delle spese legali come da sentenza n.93/2017 per complessivi euro 1.759,12;

Richiamati

gli artt.252 e 255 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;


il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

delibera

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'importo complessivo di euro 1.759,12 relativo alle spese legali liquidate all'Associazione Tuteliamoci C.F.:91028320801 con sede in Laureana di Borrello come da sentenza n.93/2017 T.A.R. Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria;
3. di liquidare l'importo lordo di euro 1.759,12 a favore all'Associazione Tuteliamoci C.F.:91028320801 con sede in Laureana di Borrello;
4. di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della suddetta Associazione secondo le modalità comunicate dal Presidente della medesima;
5. di comunicare la presente deliberazione:
 - al Presidente dell'Associazione Tuteliamoci con sede in Laureana di Borrello;
 - al Sindaco del Comune di Anoaia per i provvedimenti di competenza;
 - al Segretario Comunale per i profili di competenza;
6. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;
7. di disporre la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell'art.124 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 con i limiti imposti dalla richiamata normativa in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
(Giuseppa Scappatura)



Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:

Attesta

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 22.03.17. al _____ come prescritto dall'Art.124, comma 1 D. Lgs.n.267/2000 (N° _____ Rg. Pub);
- viene comunicata con lettera N° _____ in data _____ al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale;
- viene comunicata con lettera N° _____ in data _____ al Revisore dei Conti, ai Responsabili dei Servizi;
- che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, è divenuta esecutiva il 22.03.17.

Il Responsabile Affari Generali



Oswaldo Priolo
IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
Oswaldo Priolo

- Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

li _____

Il Funzionario Responsabile